



CONTI E RAPPORTI DORMIENTI: Istruzioni per l'uso



Conti e rapporti dormienti: le novità

Recentemente sono entrate in vigore le nuove norme sui cosiddetti "**conti dormienti**", ossia quei rapporti bancari rimasti inattivi per almeno 10 anni, perché non movimentati dai titolari.

Le novità riguardano tutti, sia i semplici cittadini che le imprese: se i conti risultati dormienti non saranno svegliati dai titolari, le somme depositate serviranno per alimentare un **Fondo del Ministero dell'Economia e delle Finanze** che le utilizzerà per finalità sociali.

C'è dunque il rischio di perdere i propri risparmi? Diciamo subito che non è affatto il caso di allarmarsi. Prima che le somme finiscano al Fondo, infatti, **i titolari dei rapporti dormienti saranno avvertiti dalle banche e avranno 180 giorni di tempo (circa 6 mesi) per svegliarli.** Ma c'è di più: anche nell'ipotesi in cui le somme venissero trasferite al Fondo, il titolare potrà comunque rivendicarle e avrà ben 10 anni di tempo per farlo.

Questa Guida presenta con chiarezza e semplicità le novità più rilevanti sui "conti dormienti", spiegando cosa deve fare la banca e cosa il cliente. Risponde inoltre ai dubbi più ricorrenti, fornendo anche alcuni consigli pratici su come evitare che il proprio conto o rapporto diventi dormiente.



Cosa si intende per "conto dormiente"?

Viene definito **dormiente** un **rapporto contrattuale** (stipulato con una banca o con un altro intermediario finanziario¹) costituito sia da **depositi monetari** (come il conto corrente o i libretti di risparmio) sia da depositi di **strumenti finanziari** (titoli obbligazionari, azionari, titoli di stato, etc.) e cioè il cosiddetto dossier titoli in custodia e amministrazione nonché le gestioni patrimoniali sul quale il titolare o un suo delegato - per un periodo di **almeno 10 anni** - non ha effettuato alcuna **operazione o movimentazione** (ad esempio versamenti, prelievi, etc.) e risulta quindi inattivo.

Cosa stabiliscono le nuove norme²?

Che un rapporto rimasto **dormiente per 10 anni** e su cui sono depositate somme di valore pari ad **almeno 100 euro venga estinto dalla banca e le somme trasferite in un Fondo** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a meno che il **titolare** non provveda a "svegliarlo", attraverso una qualsiasi operazione o comunicando alla banca di voler proseguire nel rapporto.

1 Le nuove norme riguardano, fra gli altri, i rapporti contrattuali stipulati con le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie (artt. 106-107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e con le Poste Italiane S.p.A.

2 Cfr. Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 343 e 345 (legge finanziaria 2005); D.P.R. n. 116 del 22 giugno 2007.

A cosa serve il Fondo?

Il Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze raccoglie le somme provenienti dai rapporti dormienti e le utilizza principalmente per finalità sociali.

Cosa succede se un rapporto risulta inattivo da più di 10 anni?

La **banca invia** al titolare del rapporto una lettera **raccomandata con ricevuta di ritorno** all'ultimo indirizzo comunicato o conosciuto:

- **invitandolo ad impartire disposizioni entro 180 giorni** (circa 6 mesi) dalla ricezione della lettera in modo da "svegliare" il rapporto
- **avvertendolo che, decorsi i previsti 180 giorni senza che il titolare del rapporto o un suo delegato abbia provveduto a "svegliare il rapporto", lo stesso verrà estinto** e le somme saranno devolute al Fondo.

Nel caso di **depositi di risparmio al portatore** (per i quali non è sempre possibile per la banca conoscere l'attuale titolare, poiché il libretto può circolare tramite la semplice consegna) **la banca**


espone nelle filiali e pubblica nel proprio sito internet un avviso che contiene gli estremi identificativi dei rapporti dormienti.

Cosa deve fare il titolare di un rapporto risultato dormiente?

È molto semplice. Non deve fare altro che comunicare alla banca l'intenzione di tenere in vita il rapporto. Lo può fare in vari modi:

- **inviando alla banca una lettera** in cui esprime la volontà di continuare il rapporto;
- presentandosi direttamente allo **sportello**;
- **effettuando una qualsiasi operazione, movimentazione o comunicazione**; può richiedere un carnet di assegni, una copia della documentazione bancaria, un aggiornamento contabile, effettuare un prelievo o un versamento, comunicare il cambio di residenza, etc.

Per vedere nel dettaglio quali operazioni consentono di svegliare il rapporto e quali no si veda il Box di seguito.



Cosa sveglia il rapporto dormiente e cosa no

In linea di massima, tutte le operazioni compiute direttamente dal titolare o da un suo delegato (come una comunicazione inviata alla banca) hanno l'effetto di risvegliare il rapporto, mentre quelle che avvengono automaticamente e non vedono un suo coinvolgimento diretto (come l'addebito di utenze) non consentono di svegliarlo. Vediamo qualche esempio.

Sveglia il rapporto



- ✓ la comunicazione alla banca con cui si esprime la volontà di continuare il rapporto
- ✓ la comunicazione di variazione di residenza
- ✓ la richiesta di un carnet di assegni
- ✓ la richiesta del saldo del conto
- ✓ la richiesta di un aggiornamento contabile
- ✓ la richiesta di una copia della documentazione bancaria
- ✓ qualsiasi movimentazione, come ad esempio un prelievo, un versamento, un pagamento tramite carta, etc.

Non sveglia il rapporto



- ✗ l'accredito di un bonifico da parte di terzi (ad esempio l'accredito dello stipendio)
- ✗ l'addebito automatico delle utenze domiciliate (luce, gas, acqua, etc.)
- ✗ altre operazioni automatiche (come il rid)
- ✗ la mancata movimentazione di depositi soggetti a tacito rinnovo, etc.

Cosa succede se, passati i 180 giorni di tempo, il titolare non si presenta?

È ancora possibile richiedere le somme depositate alla banca prima che vengano trasferite al Fondo, con **tempi che variano** a seconda che si tratti di rapporti risultati dormienti prima o dopo il **17 agosto del 2007**, data di entrata in vigore della normativa.

In particolare, **per quanto riguarda i rapporti risultati dormienti dopo il 17 Agosto del 2007** la banca, a partire dal **1° gennaio del 2009** e, da allora in poi, **entro il 31 marzo di ogni anno**, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze **gli estremi dei rapporti che nell'anno precedente sono stati estinti perché "dormienti"**. L'elenco viene anche pubblicato (sempre entro il 31 marzo di ogni anno) su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Fino al momento in cui le somme non sono state versate dalla banca al Fondo, il titolare può richiederne la restituzione alla banca. Quest'ultima le restituisce e provvede ad informare il Fondo dell'avvenuta restituzione.

Entro il **31 maggio di ogni anno** infine la banca provvede a versare al Fondo le somme relative ai rapporti non rivendicati dai titolari o dai loro delegati.

Anche in questo caso, tuttavia, c'è modo di recuperare i depositi. Il titolare o i suoi delegati, infatti, compresi gli eredi, possono - entro 10 anni dal trasferimento - rivendicare direttamente al Fondo il diritto di credito sulle somme trasferite.



E per i rapporti risultati dormienti prima del 17 agosto del 2007?

In questo caso le banche hanno avuto tempo sino al **17 febbraio del 2008** per inviare le comunicazioni ai titolari. Chi avesse ricevuto la comunicazione avrà tempo 180 giorni per svegliare il rapporto, ossia al massimo entro il **16 agosto del 2008**, a seconda della data di ricezione della comunicazione.



A partire da quel momento la banca avrà tempo ancora 4 mesi prima di trasferire le somme al Fondo ed esporrà nelle filiali e pubblicherà, ad esempio sul proprio sito internet - almeno un mese prima del trasferimento - l'elenco dei rapporti non rivendicati.

L'elenco sarà anche comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le somme relative a tali rapporti saranno quindi trasferite al Fondo, al massimo entro il **16 dicembre 2008**. Anche in questo caso, fino al momento in cui le somme non sono versate al Fondo, il titolare del rapporto può chiederne la restituzione alla banca. Quest'ultima le restituisce e provvede ad informare il Fondo dell'avvenuta restituzione.

Anche dopo questa data, i titolari o i loro delegati avranno 10 anni di tempo per rivendicare direttamente al Fondo le somme trasferite.



Conti dormienti: i tempi

Conti risultati dormienti al 17 agosto 2007



ENTRO IL
17 FEBBRAIO
2008

ENTRO IL
16 AGOSTO
2008

ENTRO 180 GIORNI

Le Banche
informano
i titolari della
condizione
di dormienza

Il cliente
movimenta il
conto/comunica
di voler
proseguire
il rapporto

SI

IL RAPPORTO
PROSEGUE

Conti risultati dormienti dopo il 17 agosto 2007



NON APPENA
IL RAPPORTO
DIVENTA DORMIENTE

ENTRO
180 GIORNI

Le Banche
informano
i titolari della
condizione
di dormienza

Il cliente
movimenta il
conto/comunica
di voler
proseguire
il rapporto

SI

IL RAPPORTO
PROSEGUE



* E cioè i rapporti per i quali si siano verificati i presupposti per l'estinzione.

Conti dormienti: cosa fare se...



... IL TITOLARE HA CAMBIATO RESIDENZA E QUINDI LA COMUNICAZIONE DELLA BANCA POTREBBE NON ESSERE ARRIVATA

Conviene contattare la banca, sia per sapere se si hanno rapporti dormienti, sia per comunicare il cambio di residenza. Anche la comunicazione di cambio di

residenza o di domicilio può bastare a svegliare un conto dormiente.

... LA COMUNICAZIONE DELLA BANCA È ARRIVATA, MA IL TITOLARE DEL CONTO DORMIENTE È DECEDUTO

È bene ricordare che non solo il titolare del rapporto può "svegliare" il rapporto dormiente, ma anche suoi eventuali delegati ad operare. In mancanza di questi, gli **eredi** devono comunicare alla banca di **aver diritto a subentrare nella titolarità** del deceduto, presentando ad esempio un certificato di morte con i documenti necessari alle pratiche di successione.

... SI È TITOLARI DI PIÙ RAPPORTI DORMIENTI CON LA STESSA BANCA

Non sarà necessario movimentarli tutti, ma anche solamente uno. Chi possiede ad esempio un conto corrente e un dossier titoli, per mantenere attivi entrambi i rapporti, potrà operare solo su uno di essi.

... SI POSSIEDONO LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE

In questo caso è opportuno recarsi presso la banca dove il libretto è stato aperto per verificare se si tratta di un rapporto dormiente ed eventualmente comunicare la propria volontà a proseguire nel rapporto. È importante ricordare che le banche periodicamente espongono nelle proprie filiali e pubblicano sul proprio sito internet degli avvisi con gli elenchi dei rapporti dormienti.

... SI POSSIEDONO DEPOSITI SOGGETTI A RINNOVO TACITO

È bene sapere che anche per questa tipologia di prodotti finanziari che prevedono contrattualmente il **rinnovo automatico del vincolo a scadenza** (ad esempio i certificati di deposito vincolati) valgono le regole dei conti dormienti.

... SI POSSIEDONO DEPOSITI TITOLI CHE CONTENGONO STRUMENTI FINANZIARI A LUNGA SCADENZA

È bene sapere che anche per questi prodotti finanziari (come ad esempio un BTP con scadenza trentennale o un titolo azionario), se contenuti in un dossier titoli, valgono le regole descritte sinora. Conviene controllare periodicamente il dossier titoli e comunicare l'intenzione di continuare tale rapporto anche prima che si verifichi la situazione di dormienza.

Conti dormienti: consigli pratici

Comunica alla banca ogni cambiamento rilevante

Segnala sempre alla banca, anche con una raccomandata, eventuali cambiamenti anagrafici o relativi allo stato di famiglia, come ad esempio il cambio di residenza, il decesso di un congiunto titolare di un rapporto, etc.

Non essere troppo riservato

Comunica ai tuoi familiari più stretti le coordinate del tuo conto corrente o dei conti titoli che possiedi. In questo modo, nel caso ti dimenticassi, avrai maggiori opportunità con il loro aiuto di ricordarti dei tuoi rapporti bancari.



Tieni un archivio

Archiviare le comunicazioni ricevute dalla banca permetterà a te e ai tuoi familiari di consultare le informazioni necessarie ad individuare gli estremi dei rapporti bancari, nel caso ci fosse bisogno.

Individua persone delegate ad operare sul conto al tuo posto

Individua persone di fiducia, come ad esempio i tuoi familiari più stretti, a cui delegare l'operatività sul rapporto con la banca nel caso ti trovassi in futuro impossibilitato a farlo e comunica alla banca i loro nominativi.

Iniziativa in collaborazione con:



www.adiconsum.it



www.adoc.org



www.adusbef.it



www.altroconsumo.it



www.assoutenti.it



www.casadelconsumatore.it



www.cittadinanzattiva.it



www.confconsumatori.com



www.codici.org



www.legaconsumatori.it



www.movimentoconsumatori.it



www.mdc.it



www.consumatori.it



CONTI E RAPPORTI DORMIENTI:
Istruzioni per l'uso

